

Roma, 05 Febbraio 2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Artigiani e commercianti. Versamento IV rata 2013

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, entro il 17 febbraio p.v. (il 16 cade di domenica), gli artigiani e commercianti dovranno versare la **IV e ultima rata 2013** dei contributi fissi. In particolare, a seguito del graduale incremento dell'aliquota contributiva introdotto dalla manovra "Salva-Italia" (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano al:

- ✓ **21,75%** per gli artigiani;
- ✓ **21,84%** per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione dell'attività).

Premessa

Il 17 febbraio 2014 (il 16 cade di domenica) scade l'ultimo giorno utile per il versamento della quarta e ultima rata 2013 del contributo fisso dovuto dagli artigiani e commercianti. L'onere contributivo per l'adempimento in questione, è pari al **21,75%** per gli artigiani e **21,84%** per i commercianti.

Con l'occasione Le ricordiamo che gli artigiani e commercianti iscritti in corso d'anno alla relativa gestione INPS, **non riceveranno più in modalità cartacea la lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.** Infatti, la lettera informativa sarà disponibile accedendo al proprio "Cassetto previdenziale", nella sezione comunicazione bidirezionale. A tal fine, ai contribuenti o agli intermediari opportunamente delegati, verrà inviata una mail per avvisare dell'inserimento della comunicazione in commento.

Da notare, inoltre, che i modelli F24 relativi alla quarta emissione del 2013, sono in ogni caso disponibili anche in forma precompilata e direttamente stampabile, con la relativa funzione "Dati del modello F24" presente nello stesso "Cassetto previdenziale" dei modd. F24.

I valori contributivi per la IV rata 2013

È nostra cura informarLa che le aliquote contributive dovute sulla IV rata, che chiude quindi l'anno 2013, sono state determinate come segue:

	Artigiani	Commercianti (*)
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	21,75%	21,84%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%
(*) Gli "Esercenti attività commerciali" dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2014), destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività.		

RICORDA! Resta invece immutata la riduzione del **50%** dei contributi in favore degli artigiani e dei commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l'INPS.

La contribuzione IVS sul minimale di reddito

Le ricordiamo, inoltre, che la soglia minima da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori autonomi, è pari a **€ 15.357**. Di conseguenza, in caso di reddito annuo inferiore al predetto limite, bisognerà corrispondere una **contribuzione fissa**, come riportato in tabella:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 3.340,15 (*)	€ 3.353,97 (*)

Coadiuvanti/c adiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 2.879,44 (*)	€ 2.893,26 (*)
(*) All'importo va aggiunta la quota del contributo per maternità (7,44 euro).		

Per i periodi di attività inferiori l'anno, il contributo sul "minimale" andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 278,35	€ 279,50
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 239,95	€ 241,10
(*) All'importo va aggiunta la quota del contributo per maternità (0,62 euro).		

La contribuzione IVS eccedente il minimale

Qualora il lavoratore autonomo percepisca un reddito che eccede il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2013 è pari a **€ 44.530**, bisognerà applicare un altro punto percentuale, come specificato nella tabella seguente.

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	Fino ad € 45.530	21,75%	21,84%
	Da € 45.530,01 ad € 75.883	22,75%	22,84%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino ad € 45.530	18,75%	18,84%
	Da € 45.530,01 ad € 75.883	19,75%	19,84%

NOTA BENE! Il limite di **€ 75.883** è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad **€ 99.034**, non frazionabile mensilmente.

Il modello F24

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, le modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi, di cui all'art. 17, comma 2 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali, di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

I modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" sono stati modificati con **provvedimento del 12 aprile 2012.**

La compilazione del modello F24

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

- ↳ **il codice sede**: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- ↳ **la causale contributo**;
- ↳ **il codice Inps**: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'Inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- ↳ **il periodo di riferimento "da"**: il mese e anno di inizio periodo contributivo, nella forma mm/aaaa;

- ↳ **il periodo di riferimento "a"**: il mese e anno di fine periodo contributivo, nella forma mm/aaaa;
- ↳ **gli importi a debito versati**: importo dei contributi che si versano;
- ↳ **gli importi a credito** eventualmente **compensati**.

La sezione Inps del Modello F24

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE					C	D	SALDO (C-D)

I codici da utilizzare nel versamento

I **codici** da utilizzare per il versamento sono:

- ↳ **AF** - Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- ↳ **CF** - Contributi dovuti sul minimale (commercianti).

Termini e modalità di versamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:

Le scadenze	16 maggio
	16 agosto
	16 novembre
	16 febbraio dell'anno successivo

I contributi dovuti sull'eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l'iter di versamenti delle imposte dirette.

CON.SER.IMP SRL